

SCHEMA DI CONTRATTO

**SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA E SERVIZI
CONNESSI DA RENDERE A FAVORE DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA
CIG 9087833D06**

TRA

Il **Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA** (d'ora in poi: **Consorzio** o **Appaltante**), con sede legale in Bologna, Viale Angelo Masini n. 36, CAP 40126, C.F. e P.IVA 02120391202, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante, _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, autorizzato alla firma del presente contratto dall'art. 16, comma 2 dello Statuto del **Consorzio** e domiciliato per la carica nella sede sopraindicata,

E

_____ (d'ora in poi: **Cassiere**), con sede legale a _____, Via/Piazza _____ n. __, CAP _____, C.F. e P. IVA _____, iscritto nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____, N. Iscrizione Albo _____, nella persona di _____, nato a _____ () il __/__/__, C.F. _____, autorizzato alla firma del presente contratto _____, e domiciliato per la carica nella sede sopraindicata,

congiuntamente anche per brevità definite "**Parti**"

Premesso che:

- ai sensi dell'Art. 1 del "Regolamento relativo alle procedure di acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria" approvato dal C.d.A. del **Consorzio** in data 19 aprile 2018, come aggiornato dal C.d.A. nella seduta del 30 novembre 2021, è consentito al **Consorzio** di acquisire forniture e servizi di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ex D. Lgs. n. 50 del 2016, cd. Codice dei contratti pubblici;
- il **Consorzio** con Determinazione del Direttore n. 268 del 31 gennaio 2022 ha indetto una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, per la stipula di un contratto avente ad oggetto l'esecuzione del servizio di cassa e servizi connessi da rendere a favore del Consorzio della durata di 36 mesi con opzione di rinnovo di ulteriori 24 mesi e proroga tecnica di 6 mesi;
- con la suddetta Determinazione è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Ing. Alberto Leone, a cui è stato affidato anche il compito di disporre l'aggiudicazione;
- all'esito della procedura di cui sopra, come da verbale unico del _____ 2022 redatto dal RUP, a seguito delle valutazioni effettuate è risultata aggiudicataria il Cassiere;
- il Cassiere ha presentato la documentazione richiesta ai fini della sottoscrizione del presente contratto la quale, anche se non materialmente allegata alla medesima, ne costituisce parte integrante e sostanziale della procedura citata e rappresenta la disciplina contrattuale vincolante per entrambe le Parti;
- (*eventuale*) il Cassiere ha dichiarato in corso di procedura di voler subappaltare, secondo quanto previsto al successivo art. 10, le seguenti attività _____

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, in accordo con i termini e le condizioni di seguito convenuto in considerazione dei reciproci diritti e doveri derivanti dal presente contratto ed essendo intenzione che questi siano legalmente sanciti, le Parti, come sopra rappresentate in accordo con i termini e le condizioni di seguito convenuti, con la presente scrittura privata, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il presente contratto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di cassa e servizi connessi del Consorzio per durata di 36 mesi dall'immissione nel servizio con opzione di rinnovo di ulteriori 24 anni e proroga tecnica di 6 mesi.
2. Il servizio di cassa e servizi connessi viene svolta dal Cassiere presso la filiale _____, nei giorni di apertura e nel rispetto dell'orario praticato per i servizi bancari, garantendo di svolgere le operazioni di riscossione e pagamento in circolarità anche presso le proprie Filiali a ciò abilitate.
3. Il Consorzio costituisce in deposito presso il Cassiere, ovvero impiega in altri investimenti alternativi gestiti dal Cassiere stesso, le disponibilità per le quali non è obbligatorio l'accentramento presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

Articolo 2 - Specifiche del servizio

1. Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità e le condizioni di cui al prosieguo del presente contratto, al Capitolato Tecnico e all'Offerta tecnica ed economica, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Dovranno essere rispettate, inoltre, le disposizioni prescritte dalla vigente normativa in materia.

Articolo 3 - Disposizioni regolatrici

1. L'affidamento viene concesso dal Consorzio ed accettato dal Cassiere sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, nonché dai documenti allegati e richiamati in calce al contratto medesimo, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare in quanto costituenti parte integrante.
2. La sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati da parte del Cassiere equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di tesoreria, alla cui osservanza è tenuto il Cassiere.
3. Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e nella documentazione in allegato si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016, nel Codice civile, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia tempo per tempo vigenti.
4. Eventuali condizioni generali di esecuzione/clausole apposte su fatture, note, corrispondenza, o altro documento/comunicazione da parte del Cassiere saranno da ritenersi nulle qualora non previste alla firma del presente contratto o qualora in contrasto con le prescrizioni del medesimo e dei relativi allegati.
5. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi e regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sua stipulazione.
6. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni della presente convenzione deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con la convenzione medesima. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.

Articolo 4 - Durata

1. La durata del servizio di cui all' art 1 del presente contratto è di 36 mesi decorrenti dal _____.
2. Il Consorzio si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi (12+12) alle

medesime condizioni contrattuali. Il Consorzio eserciterà tale facoltà comunicandola al Cassiere a mezzo PEC almeno due mesi prima della scadenza del contratto originario. Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a) del Codice, in caso intervengano modifiche normative in ordine alla disciplina del servizio ed al regime di tesoreria cui è sottoposto il Consorzio.

3. Il Consorzio, ai sensi dell'art. 106, co. 12, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva la facoltà di imporre al Cassiere l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso il Cassiere non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, co. 11, del Codice, e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Consorzio. Il Consorzio eserciterà tale facoltà comunicandola al Cassiere a mezzo PEC almeno un mese prima della scadenza del contratto originario.

Articolo 5 - Esecuzione del contratto: inadempimenti

1. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Cassiere rispetto alle previsioni del presente contratto sarà assegnato allo stesso Cassiere un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il Cassiere dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il Cassiere, qualora l'inadempimento permanga, il Consorzio potrà avvalersi della facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi del successivo art. 12.

2. Ogni violazione alle modalità pattuite di svolgimento del servizio da parte del Cassiere sarà contestata in forma scritta dal Consorzio al Referente indicato dal Cassiere stesso al momento della sottoscrizione del contratto. Gli inadempimenti contrattuali verranno contestati al Cassiere che dovrà comunicare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dalla contestazione stessa. Qualora le controdeduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio del Consorzio, oppure non vi sia stata risposta da parte del Cassiere entro il suddetto termine, il Consorzio potrà avvalersi della facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi del successivo art. 12.

3. In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi assunti il Cassiere ha l'onere di risolvere l'inadempimento contestato, oltre al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Consorzio e da terzi. È fatta salva la dimostrazione che l'inadempimento o il ritardo siano dipesi da cause di forza maggiore o da comportamenti imputabili al Consorzio.

4. Resta impregiudicato in ogni caso, il diritto per il Consorzio di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dal Cassiere nell'esecuzione del contratto.

5. Qualora le prestazioni oggetto del contratto non corrispondano perfettamente ai requisiti pattuiti, il Consorzio si riserva la facoltà di rifiutarle e di richiederne la nuova esecuzione entro il termine che sarà indicato. In caso di mancata o ritardata esecuzione il Consorzio si riserva la facoltà di fare eseguire le prestazioni a terzi, a totale spese a carico del Cassiere, che non potrà sollevare eccezioni.

6. È comunque fatta salva la risarcibilità del maggior danno eventualmente patito dal Consorzio.

Articolo 6 - Verifiche e ispezioni

1. Il Consorzio ed il proprio organo di revisione hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Cassiere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della Tesoreria.

2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria del Consorzio ovvero altri funzionari del Consorzio a ciò preposti, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Ne consegue che, previa comunicazione dei relativi nominativi, gli incaricati sopra citati possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.

Articolo 7 - Ammontare dell'affidamento e modalità di pagamento

1. L'importo massimo del contratto, compensato "a misura" ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016, è stimato in € 38.5000,00€ (IVA esclusa); detta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante per il Consorzio, sarà corrisposto solo quanto effettivamente sostenuto/prestato dal Cassiere secondo quanto previsto nell'Offerta Tecnica ed Offerta Economica.
2. Al Cassiere non compete alcun indennizzo o compenso ulteriori per le maggiori spese di qualunque natura che dovesse sostenere durante il periodo di affidamento in relazione ad eventuali accresciute esigenze dei servizi assunti. Verrà solamente rimborsato delle spese vive (quali le spese postali e per stampati) e degli oneri fiscali come specificato nel prosieguo del presente articolo.
3. La prestazione di cui al presente contratto viene effettuata nell'esercizio di impresa e, pertanto, soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR n. 633/1972) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico del Consorzio, nella misura vigente al momento del pagamento.
4. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, il Consorzio non ha redatto il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) in quanto trattasi di servizi intellettuali che non comportano interferenza.
5. A norma dell'art. 95, c. 10 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per le medesime ragioni di cui al comma precedente, non sono presenti costi della manodopera.
6. Il Cassiere contabilizza trimestralmente, sul conto di tesoreria, le spese di cui sopra sostenute.
7. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 il Cassiere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o addebito in conto, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Articolo 8 - Modifiche contrattuali

1. In nessun caso il Cassiere può procedere a variazioni o modifiche delle prestazioni senza la previa autorizzazione del Consorzio.
2. Qualora il Cassiere esegua variazioni o addizioni alla documentazione di gara senza pervia approvazione dal Consorzio, deve ripristinare nella situazione originaria fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per le attività medesime.
3. Nei limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 il Consorzio si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre tutte quelle variazioni che riterrà opportune per qualsiasi effetto, senza che il Cassiere possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente contratto.
4. Per le modifiche sarà redatto e sottoscritto uno specifico atto. Durante la validità del presente contratto, di comune accordo fra le Parti e seguendo le procedure di rito, potranno essere apportate, mediante un semplice scambio di comunicazioni a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), le variazioni e le integrazioni ritenute necessarie per il suo migliore svolgimento.

Articolo 9 - Obblighi ulteriori del Cassiere

1. Il Cassiere è l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto in conformità alle migliori regole d'arte e della perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte.
2. Il Cassiere dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.
3. Il Cassiere si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

4. Il Cassiere si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e igiene sul lavoro secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

5. Il Cassiere dovrà inoltre assicurare quanto di seguito:

- concordare con il Consorzio i tempi e le modalità di eventuali cambi o innovazioni tecnologiche che dovessero intervenire nei collegamenti telematici e nello scambio di flussi di dati;
- trasferire direttamente al nuovo affidatario, con la massima celerità, senza applicare alcun diritto o commissione, le somme destinate al Consorzio eventualmente accreditate presso i propri sportelli;
- *(solo qualora non fosse già esistente)* istituire entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto almeno una filiale, agenzia oppure uno sportello con operatore/i nel territorio entro 3 km dalla sede del Consorzio, per tutta la durata del servizio.

Articolo 10 - Subappalto

1. per il subappalto trova applicazione l'art. 105 del Codice.

2. È prevista la preventiva autorizzazione dell'eventuale subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Articolo 11 - Garanzia per la regolare gestione del servizio di cassa

1. Il Cassiere per la gestione del servizio di cassa, stante l'ammontare del contratto, viene esonerato dal prestare cauzione sia provvisoria che definitiva. Lo stesso, si obbliga, in modo formale verso il Consorzio, a tenerlo indenne da qualsiasi pregiudizio in dipendenza del presente contratto.

2. Il Cassiere nella sua qualità di Cassiere risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto del Consorzio, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio oggetto del presente contratto e per eventuali danni arrecati al Consorzio.

Articolo 12 - Obbligo di riservatezza

1. Ai fini dell'espletamento della prestazione, il Cassiere è tenuto ad osservare l'assoluto riserbo a proposito di fatti, di informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento della prestazione

2. Tutti i dati e le informazioni di cui il Cassiere entrerà in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere considerati riservati e il Cassiere si impegna a mantenere la segretezza su quanto sia venuto a conoscenza. Il Cassiere non potrà portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo.

3. Il Cassiere si obbliga a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, notizie relative all'attività svolta dal Consorzio, di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire né a permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione del contratto ad esso affidato e di cui in ogni caso non potrà avvalersi.

4. Il Cassiere si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature d'elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto d'utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Cassiere sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

5. Il Cassiere è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti.

6. Il Cassiere, resta comunque obbligato all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento poste a

tutela della riservatezza personale.

Articolo 13 - Recesso

1. Il Consorzio può recedere dal contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 109 D.Lgs. n. 50/2016
2. Il Consorzio ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso, da comunicarsi al Cassiere mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), di almeno 60 (sessanta) giorni ai sensi dell'art. 1671 del codice civile. In questo caso il Cassiere ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il recesso dal contratto è disposta con atto del Legale Rappresentante del Consorzio che lo comunica al Cassiere a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).
4. Dalla data di efficacia del recesso, il Cassiere dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Consorzio.
5. Nelle ipotesi sopra descritte, le parti si impegnano a regolare le rispettive posizioni, di debito e di credito, entro 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione dei rapporti.
6. Il Cassiere deve, nel medesimo termine, corrispondere gli interessi di spettanza sui conti fruttiferi e restituire i titoli e valori depositati a custodia.

Articolo 14 - Risoluzione

1. Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché gli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.
2. Oltre a quanto stabilito dall'art. 1453 del Codice Civile, il Consorzio, qualora rilevi che l'esecuzione delle prestazioni ritardi, per negligenza del Cassiere, rispetto alle prescrizioni del presente contratto, assegna il termine di 72 (settantadue) ore entro le quali il Cassiere deve eseguire le prestazioni medesime. Scaduto tale termine, qualora l'inadempimento permanga, il Consorzio ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto.
3. Ai sensi dall'art. 1456 del Codice Civile il contratto si risolve di diritto, con la semplice comunicazione da parte del Consorzio al Cassiere di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa nei seguenti casi:
 - in caso di reiterati inadempimenti o inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio reso o comunque non conforme alle prescrizioni del presente contratto e dei relativi allegati;
 - quando il Cassiere non adotti i provvedimenti conseguenti a facoltà che il Consorzio si è riservato con le disposizioni di cui al presente contratto;
 - qualora il Cassiere non assicuri qualsiasi attività connessa agli obblighi derivanti dal presente documento;
 - quando il Cassiere, per qualsiasi ragione non prevista e non giustificabile, sospenda l'esecuzione del contratto;
 - in caso di subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - in caso di inadempimento da parte del Cassiere di qualsiasi obbligo previsto a pena di risoluzione ai sensi del presente contratto e dei relativi allegati;
 - in caso il Cassiere esegua transazioni senza avvalersi di banche o del Cassiere Poste italiane S.p.A. (art. 3 legge 136/2010);
 - violazione di leggi e regolamenti, nonché del presente contratto qualora esplicitamente previsto;
 - frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e comunque ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sotteso al contratto;
 - grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, testimoniata da ripetuti richiami scritti e qualora, durante l'esecuzione del contratto, taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Cassiere siano

condannati con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;

- per violazione dell'art. 17 (*Divieto di cessione del contratto e di cessione di credito*) del presente contratto;
- qualora sia stato depositato contro il Cassiere un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Cassiere.

4. La risoluzione del contratto è disposta con atto del Legale Rappresentante del Consorzio che lo comunica al Cassiere a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC). La risoluzione ha effetto dalla data di arrivo della comunicazione PEC.

6. Nelle ipotesi sopra descritte, le parti si impegnano a regolare le rispettive posizioni, di debito e di credito, entro 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione dei rapporti.

7. Il Cassiere deve, nel medesimo termine, corrispondere gli interessi di spettanza sui conti fruttiferi e restituire i titoli e valori depositati a custodia.

8. Il Consorzio si riserva, inoltre, di procedere in danno del Cassiere nell'ipotesi di risoluzione contrattuale per cause a quest'ultimo imputabili.

9. In caso di risoluzione della convenzione o di recesso, il Cassiere, ricevuta la notifica, è obbligato a proseguire l'esecuzione delle prestazioni previste a suo carico dalla presente convenzione e a proseguire nella prestazione del servizio di cassa fino all'indicazione del nuovo Cassiere da parte del Consorzio.

Articolo 15 - Antiriciclaggio

1. Il Cassiere garantisce il rispetto delle disposizioni normative volte a contrastare l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro di provenienza illecita e di finanziamento del terrorismo, adempiendo alle specifiche prescrizioni previste dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, dalle relative disposizioni di attuazione nonché da ogni ulteriore disposizione normativa prevista in materia.

Articolo. 16 - Scioperi e sospensione del servizio

1. Il Cassiere può legittimamente sospendere o interrompere il servizio per un massimo di 2 (due) giorni lavorativi senza assumere responsabilità alcuna, in caso di eventi dichiarati eccezionali e di seguito elencati tassativamente:

- esigenze di ordine tecnico e cause di forza maggiore (guasti, manutenzioni, sostituzioni di apparecchiature ecc.);
- ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato nemmeno con la diligenza professionale da parte del Cassiere.

2. Il Cassiere avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente al Consorzio i fatti e le circostanze eccezionali e straordinarie impeditive delle prestazioni, ove possibile con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni.

3. Al di fuori dei casi sopra indicati l'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale del Cassiere, anche nel caso in cui siano in atto controversie con il Consorzio, costituisce grave inadempimento contrattuale e il Consorzio, a sua discrezione, potrà risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art.12 del presente contratto

4. In caso di sciopero dei propri dipendenti il Cassiere sarà tenuto a darne comunicazione scritta al Consorzio in via preventiva e tempestiva, con un preavviso di minimo 24 (ventiquattro) ore, oltre che provvedere ad informare adeguatamente il pubblico.

5. Il Cassiere sarà altresì tenuto ad assicurare un servizio ridotto limitatamente a situazioni di servizi programmati e non procrastinabili, onde evitare che l'interruzione crei grave danno all'immagine del Consorzio.

Articolo 17 - Divieto di cessione del contratto e di cessione di credito

1. A pena di nullità, è vietato al Cassiere cedere il contratto di cui al presente appalto.
2. La modifica del contratto e la cessione dei crediti sono regolate dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 18 - Referenti - Elezione di domicilio - Variazioni

1. Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, le parti eleggono domicilio:
 - il Consorzio presso la propria sede legale in Bologna (BO), Viale Angelo Masini n. 36, CAP 40126;
 - il Cassiere: presso _____
2. Presso tali domicili dovranno essere comunicati tutti gli atti concernenti la prestazione di cui al presente contratto, i quali potranno essere trasmessi anche mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:
 - per il Consorzio: _____;
 - per il Cassiere: _____.
3. Il Cassiere dovrà nominare un proprio Referente generale per il presente contratto entro 30 giorni dalla stipula, dandone contestuale comunicazione scritta al Consorzio. Lo stesso dovrà avvenire in caso di sostituzione con altro Referente. Al Referente saranno indirizzate contestazioni, segnalazioni, richieste e quant'altro ritenuto necessario. Il Referente dovrà essere sempre reperibile durante le ore di svolgimento del servizio. Tutte le comunicazioni formali relative alle contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione del contratto saranno trasmesse al Referente presso il domicilio eletto e in tal modo si intenderanno come validamente effettuate al Cassiere.
4. Il Cassiere, inoltre, dovrà nominare un proprio Referente tecnico dandone contestuale comunicazione scritta al Consorzio. Lo stesso dovrà avvenire in caso di sostituzione con altro Referente tecnico. A tale referente tecnico dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni concernenti i collegamenti e le procedure informatiche e telematiche.
5. Ciascuna eventuale variazione di referente, sede ovvero di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dovrà essere tempestivamente comunicata dall'una all'altra parte contrattuale.

Articolo 19 - Documenti facenti parte del contratto

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso il Consorzio:
 - il Capitolato Tecnico, per quanto non diversamente specificato negli altri documenti facenti parte del contratto ed eventualmente richiamati;
 - l'offerta economica e l'offerta tecnica formulate come da provvedimento di aggiudicazione da parte del RUP a conclusione della procedura indetta con Determinazione del Direttore n. _____ del _____ 2021;
 - gli altri documenti eventualmente richiamati, per quanto non diversamente specificato negli altri documenti facenti parte del contratto;
 - altri documenti che si rendono necessari all'esecuzione del presente contratto resi obbligatori dalla normativa, sia da parte del Consorzio che da parte del Cassiere;
 - Eventuale e pertinente documentazione presentata dal Cassiere in sede di gara;
 - Designazione a Responsabile del Trattamento dei Dati Personali.

Articolo 20 - Imposta di bollo

1. Il Consorzio effettua di norma operazioni soggette ad IVA e in esenzione di bollo salvo diversa indicazione da apporre sui documenti.
2. Il Consorzio riporta sui mandati di pagamento e sulle reversali di incasso l'annotazione indicante se

l'operazione di cui trattasi è soggetta a bollo oppure esente.

3. Per ogni operazione effettuata nell'ambito di tutti i servizi di cui al presente contratto il Cassiere dovrà curare la rigorosa osservanza della legge sul bollo e l'effettiva corresponsione all'erario.

Articolo 21- Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

1. Sono a carico del Cassiere, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Consorzio, tutte le eventuali spese finalizzate all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico del Consorzio. Rientrano in tali oneri l'imposta di bollo per la stesura del contratto, quietanze, diritti di segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

2. Il Consorzio opera in regime di split payment (ex art. 17-ter DPR 633/72).

3. Al presente contratto si applica, agli effetti della registrazione, il combinato disposto degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 22 - Passaggio di consegne

1. Il Cassiere dovrà garantire, in un eventuale successivo passaggio di consegne ad altro Istituto di Credito, alla scadenza del contratto o a seguito di qualunque cessazione anticipata del rapporto, la collaborazione necessaria al fine di non causare disfunzioni del servizio, eventualmente garantendo, a richiesta del Consorzio, anche un periodo di compresenza per un tempo massimo di due (2) mesi oltre la scadenza del contratto.

2. Alla cessazione del servizio, per qualunque causa ciò avvenga, il Cassiere, previa verifica straordinaria di cassa, dovrà rendere al Consorzio il conto di gestione e tutta la documentazione relativa e tempestivamente trasferire al nuovo Cassiere ogni informazione necessaria all'espletamento del servizio, tutti i valori detenuti nonché quanto ricevuto in custodia o in uso.

3. Il Cassiere uscente è tenuto a depositare presso l'archivio del Consorzio tutta l'eventuale documentazione cartacea in suo possesso ed a trasmettere i documenti informatici al soggetto indicato dal Consorzio. Il Cassiere uscente, inoltre, su disposizione del Consorzio, è tenuto a trasferire direttamente al nuovo Cassiere e con la massima celerità, senza applicare alcun diritto o commissione, le somme destinate al Consorzio medesimo eventualmente accreditate presso i propri sportelli mediante bonifico.

Articolo 23 - Foro competente

1. Per tutte le controversie tra il Consorzio e il Cassiere, tanto durante il corso del contratto che dopo l'ultimazione di questo, che non si siano potute definire in via amministrativa quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa e per quanto non contemplato nel contratto, è competente il Foro di Bologna.

2. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. In ogni caso il Cassiere non potrà sospendere l'esecuzione del contratto né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che il Consorzio darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

Articolo 24 - Modello ex D. Lgs. 231/2001, prevenzione della corruzione e della trasparenza

1. Il Cassiere è a conoscenza del fatto che il **Consorzio** ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, come consultabili sul sito www.almalaurea.it (Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali) che dichiara di aver letto e di aver compreso. Il Cassiere aderisce ai principi del suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e

controllo.

Con riferimento alla vigente normativa in materia di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Cassiere è tenuto a prendere visione e osservare le misure contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, pubblicato sul sito del **Consorzio** e segnalare le situazioni di illecito.

2. Il Cassiere dichiara, altresì, di essere a conoscenza delle politiche e delle procedure in vigore per l'attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza adottato al **Consorzio** e si impegna ad evitare qualsivoglia comportamento, anche omissivo, che possa ostacolare o impedire l'attività di controllo esercitata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, consapevole delle conseguenze sanzionatorie ricadenti sul proprio rapporto contrattuale derivanti dalla violazione della normativa vigente in materia di anticorruzione e di trasparenza.

Articolo 25 - Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento EU n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito dell'affidamento del servizio regolato dal presente Disciplinare di procedura.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU n. 679/2016, il **Consorzio**, in qualità di titolare del trattamento, procede al trattamento dei dati forniti per le finalità di seguito indicate, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l'affidamento del presente appalto verranno trattati esclusivamente per le finalità del **Consorzio** relative alla conclusione ed alla esecuzione di contratti di forniture di beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente. Per tale motivo, la base giuridica che ne legittima il trattamento è costituita dall'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b) del Regolamento o dall'adempimento di obblighi di legge, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. c) del Regolamento.

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione al procedimento per l'affidamento del servizio oggetto del presente Disciplinare di procedura e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati può comportare il mancato perfezionamento del procedimento di procedura.

Il trattamento dei dati sarà effettuato sia con modalità cartacee sia con modalità informatiche ed in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati raccolti potranno eventualmente essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura in cui questa comunicazione sia necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento in precedenza citati. Le informazioni appartenenti a categorie particolari di dati, nello specifico i dati giudiziari, non saranno oggetto di diffusione.

I dati sono conservati solo per il periodo necessario ad adempiere al procedimento per l'affidamento del presente appalto, salvi obblighi di ulteriore conservazione previsti per legge.

Il Titolare del trattamento dei dati è il **Consorzio** Interuniversitario AlmaLaurea. L'elenco dei responsabili del trattamento dei dati è disponibile sul sito www.almalaurea.it.

Ciascun concorrente può esercitare i diritti riconosciuti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, tra cui il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione o opposizione al trattamento che lo riguarda, oltre al diritto alla portabilità dei dati, nei limiti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento. Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora il concorrente ritenga che il trattamento che lo riguarda violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, ha diritto di proporre reclamo al Garante italiano per la protezione dei dati personali ovvero all'autorità di controllo dello Stato membro UE in cui risiede abitualmente, lavora ovvero del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

Per l'esercizio dei propri diritti, può rivolgersi al titolare del trattamento, inviando una comunicazione all'Ufficio Amministrazione e Contabilità, al seguente recapito: amministrazione@almalaurea.it.

Il **Consorzio** ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati, che può essere contattato, per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti, ai seguenti riferimenti: rpd@almalaurea.it.

L'informativa completa è altresì disponibile al link:

<https://www.almalaurea.it/info/condizioni/privacy/informativa-d34>

Articolo 26 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, anche in ragione della piena conoscenza delle regole di gara, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o l'inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte del **Consorzio** non costituisce in nessun caso rinuncia ai propri diritti che lo stesso si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato da eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà agli stessi, continuando con essi a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle Parti manifestata per iscritto.
4. Il Cassiere è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e collaboratori e delle inosservanze al presente contratto ai documenti richiamati all'art. 18. Il Cassiere è inoltre direttamente responsabile contrattualmente ed extra contrattualmente dei danni derivanti a terzi per colpa imputabile ai propri dipendenti.

Approvazione specifica

Il Cassiere dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto nelle relative clausole.

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

Articolo 2 - Specifiche del servizio

Articolo 3 - Disposizioni regolatrici

Articolo 4 - Durata

Articolo 5 - Esecuzione del contratto: inadempimenti

Articolo 7 - Ammontare dell'affidamento e modalità di pagamento

Articolo 8 - Modifiche contrattuali

Articolo 9 - Obblighi ulteriori del Cassiere

Articolo 10 - Subappalto

Articolo 12 - Obbligo di riservatezza

Articolo 13 - Recesso

Articolo 14 - Risoluzione

Articolo 17 - Divieto di cessione del contratto e di cessione di credito

Articolo 19 - Documenti facenti parte del contratto

Articolo 20 - Imposta di bollo

Articolo 21- Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Articolo 22 - Passaggio di consegne

Articolo 23 - Foro competente

Articolo 24 - Modello ex D. Lgs. 231/2001, prevenzione della corruzione e della trasparenza



ALMALAUREA
Consorzio Interuniversitario

Articolo 25 - Trattamento dei dati personali

Articolo 26 - Clausola finale

Per il Consorzio Interuniversitario
ALMALAUREA
Il Presidente e Legale Rappresentante

[Redacted Signature]

F.to digitalmente

Per il Cassiere

F.to digitalmente